



CIRCOLARE INFORMATIVA 10/94

Milano, 6 aprile 1994

OGGETTO: Legge 43/94 "Disciplina delle cambiali finanziarie" e relativa circolare ABI.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	ING. BALLARATI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA LEASING	DOTT. VALTOLINA
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURO
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. FIORIO
ISEFI	Direzione Generale
IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	RAG. FORNASERO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

ALLE ASSOCIATE

Roma, 24 marzo 1994

DISCIPLINA DELLE BORSE VALORI (pos. 1231)

Legge n. 43 del 13 gennaio 1994: «Disciplina delle cambiali finanziarie»

Deliberazione del CICR del 3 marzo 1994: «Raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)»

Per opportuna conoscenza e documentazione delle Associate, si riproduce di seguito, dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, il testo della legge n. 43 del 13 gennaio 1994, recante la disciplina delle cambiali finanziarie. Si riproduce, altresì, dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1993, il testo della delibera del 3 marzo 1994, con la quale il CICR, nel delineare la disciplina generale della raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, ha, tra l'altro, dettato disposizioni in materia di cambiali finanziarie.

Il provvedimento si propone di introdurre nel nostro ordinamento un nuovo strumento finanziario, denominato «cambiale finanziaria» per convogliare capitale di credito a breve termine verso le imprese.

1. Caratteri generali

Allo scopo di agevolare l'inquadramento di questo nuovo strumento, pare opportuno svolgere, in via preliminare, talune considerazioni circa il rapporto esistente tra le cambiali finanziarie e le commercial paper.

Il riferimento alle commercial paper trae origine dal fatto che la relazione introduttiva al disegno di legge presenta le cambiali finanziarie quale l'equivalente delle commercial paper conosciute nella prassi internazionale.

A questo riguardo, tralasciando la regolamentazione vigente negli altri Paesi, è bene precisare che le commercial paper (denominate anche polizze di credito commerciale o carte commerciali), diffuse in Italia in assenza di specifica regolamentazione, si differenziano, sotto diversi profili, dalle cambiali finanziarie.

Dal punto di vista dell'inquadramento civilistico, le commercial paper si sostanziano, secondo l'interpretazione prevalente, in un riconoscimento di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 cod. civ., e, cioè, in un documento con il quale un determinato soggetto (di regola un'impresa con elevato *standing* creditizio) riconosce il proprio debito a scadenza prefissata nei confronti di altro soggetto, di regola assistito dalla garanzia fideiussoria rilasciata da una banca. Il trasferimento del credito del beneficiario della commercial paper, formalizzato mediante lettera di cessione, avviene mediante negozio di cessione del

credito, sia pur senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, cosicché risulta legittimato al pagamento chiunque sia in possesso della carta commerciale e comprovi di essere cessionario del credito in base ad una serie continua di lettere di cessione (cfr. F.M. GIULIANI, Brevi note in tema di commercial paper, Riv. delle società, 1993, pg. 224 e ss.; S. BURATTELLI, Il nuovo operatore di borsa, Firenze, 1989, pg. 343 e ss.; E. CIRINO-C. VECCHIO, Futures, options, swaps, commercial paper, IPSOA Informatica, 1988, pg. 129 e ss.).

La commercial paper, dunque, non ha natura di titolo di credito, bensì di titolo improprio (per la nozione di titolo improprio, cfr. A. ASQUINI, I titoli di credito, CEDAM, 1986, pg. 50 e 51), che non incorpora, né rende autonomo l'acquisto del diritto, essendo finalizzato unicamente ad agevolare il trasferimento senza il rispetto delle regole proprie della cessione (art. 2002 cod. civ.) e, in particolare, senza obbligare le parti a ricorrere alla notifica al debitore, prevista dall'art. 1264, comma I, cod. civ., quale condizione di efficacia della cessione. Quale titolo improprio, la commercial paper costituisce un documento probatorio del credito, la cui prova risulta agevolata per effetto del citato art. 1988 cod. civ. («La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di quest'ultimo si presume fino a prova contraria»).

Diversamente, le cambiali finanziarie sono, per definizione (art. 1, commi 1 e 2), titoli di credito, equiparati per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie. Le cambiali finanziarie, pertanto, realizzano la funzione, tipica dei titoli di credito, di incorporare il diritto nel documento, agevolando lo smobilizzo del titolo sul mercato, e, in quanto cambiali, assicurano al titolare una tutela rapida ed efficace, poiché hanno efficacia di titolo esecutivo.

La cambiale finanziaria – la cui denominazione trova giustificazione nella circostanza che essa si fonda su un rapporto di natura finanziaria, anziché commerciale, come invece avviene per la cambiale ordinaria – ha la forma di vaglia cambiario e deve, pertanto, contenere, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria», tutti gli altri elementi specificati dall'art. 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualsiasi forma pattuiti.

Quanto alle regole di circolazione, le cambiali finanziarie sono (art. 1, comma 2) girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalente, la quale esonera il girante dalla responsabilità per mancato pagamento.

Nella loro qualità di strumenti di indebitamento a breve termine, le cambiali finanziarie hanno durata compresa tra tre e dodici mesi. Seppur con riferimento ad esigenze di finanziamento di breve periodo, le cambiali finanziarie sono per definizione (art. 1, comma 1) titoli di serie. Le cambiali finanziarie, pertanto, non sono da considerare quali titoli individuali, emessi cioè in relazione a singole e differenti operazioni, bensì quali titoli di massa, che vengono emessi in relazione ad un unico finanziamento, ovvero ad una serie di operazioni di finanziamento riconducibili ad un medesimo programma di emissione, cosicché esse assumono necessariamente, nella forma e nel contenuto, caratteristiche identiche per ogni emissione o programma di emissione.

Tale ultima caratteristica vale a differenziare ulteriormente, rispetto a quanto già sopra osservato, le cambiali finanziarie dalle commercial paper, le quali, sempre limitatamente alla esperienza italiana, assumono i connotati di titoli individuali, emessi a fronte di singole esigenze di finanziamento sulla base di trattative personalizzate.

In relazione a tutto quanto sopra osservato, si evidenzia, pertanto, come le cambiali finanziarie siano, attesa la loro natura di titoli di indebitamento a breve termine, destinati

ad affiancarsi nella gestione corrente delle strutture societarie alle obbligazioni, ordinario strumento di indebitamento a medio termine. Il che comporta, tra l'altro, la definizione, nell'ambito della delibera del CICR del 3 marzo u.s. (di cui si dirà più oltre), di un limite cumulativo all'emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie da parte di società non bancarie.

2. Disciplina dell'emissione

Le cambiali finanziarie, come già detto, si fondano su un rapporto di natura finanziaria consistente nell'erogazione di un finanziamento a breve a favore di un'impresa, la quale emette nei confronti di ciascun soggetto finanziatore un documento recante una promessa incondizionata di pagare alla scadenza prefissata.

Elemento caratterizzante di detto rapporto finanziario è il fatto che esso si instaura tra l'impresa emittente ed una pluralità indistinta di soggetti. In relazione a ciò, l'art. 2 della legge stabilisce che *l'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.*

Il rinvio alle norme dell'art. 11 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia comporta che l'emissione di cambiali finanziarie, in quanto raccolta del risparmio e, dunque, acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia consentita alle banche.

Peraltro, secondo quanto stabilito dalla delibera del CICR del 3 marzo 1994, al punto 5, in attesa della revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è *temporaneamente* preclusa alle banche.

A tale riguardo, si informa che sono da parte della Associazione in corso iniziative volte a rimuovere quanto prima detta limitazione.

Principali emittenti di cambiali finanziarie, conformemente alla finalità sottostante alla legge, saranno, peraltro, le imprese. Ciò risulta compatibile con le disposizioni recate dall'art. 11 del Testo unico delle leggi bancarie, il quale, sebbene al comma 2 stabilisca che la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, tuttavia al comma 4 prevede una serie di casi ai quali detto divieto non si applica.

In particolare, le ipotesi che, nell'ambito del comma 4 del citato art. 11, rilevano ai fini dell'individuazione dei soggetti non bancari che potranno emettere cambiali finanziarie, sono quelle di cui alle lett. d) ed e), concernenti, nel primo caso, società ed enti con titoli negoziati nei mercati regolamentati, e, nel secondo, imprese che si avvalgono dell'intervento di banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività bancaria e assicurativa.

Ciò che, dunque, contraddistingue il primo dei predetti gruppi di imprese, è la circostanza che trattasi di società o enti con titoli quotati, che potranno direttamente emettere cambiali finanziarie. Diversamente, il secondo gruppo è costituito da imprese, le quali potranno emettere cambiali finanziarie solo per il tramite di banche o di intermediari finanziari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale o di imprese che esercitano attività assicurativa.

In attuazione delle menzionate norme di legge, la citata delibera del CICR, nel dettare i criteri generali circa la raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari - i quali, esulando dalla presente circolare, verranno da parte dell'Associazione compiutamente illustrati in altro contesto - stabilisce che la predetta raccolta tra il pubblico mediante, tra

l'altro, cambiali finanziarie è consentita, oltre alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, anche alle altre società, purché i relativi bilanci degli ultimi esercizi siano in utile.

Le cambiali finanziarie emesse dalle predette società non aventi titoli negoziati sui mercati regolamentati, inoltre, devono essere assistite da una garanzia, in misura non inferiore al 50% del loro valore di sottoscrizione. In relazione a ciò, la delibera impone, pertanto, che l'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata siano chiaramente indicati sulle cambiali medesime.

Soggetti abilitati a prestare la suddetta garanzia, nei limiti previsti dalle relative discipline di settore, sono (punto 3 della delibera):

- le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) e b) del decreto legislativo n. 385/1993;
- le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 dello stesso decreto;
- le società e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge n. 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742.

A norma della predetta delibera, l'emissione di cambiali finanziarie è preclusa agli intermediari svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del sopra citato decreto legislativo n. 385/1993, mentre è consentita alle società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

In quanto provvedimento teso a delineare, come già detto, i criteri generali della raccolta del risparmio tra il pubblico da parte di soggetti diversi dalle banche, effettuata, tra l'altro, mediante cambiali finanziarie, la delibera del CICR reca anche disposizioni circa i limiti all'emissione di cambiali finanziarie da parte dei predetti soggetti, le caratteristiche di detti titoli e le segnalazioni da effettuare in occasione della loro emissione.

Per quanto concerne i limiti, la delibera stabilisce che l'ammontare della raccolta effettuata mediante cambiali finanziarie e «certificati di investimento» (trattasi di nuovi valori mobiliari individuati dalla stessa delibera, in ordine ai quali si rinvia, come già anticipato, ad un separato commento della delibera CICR) non può eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio.

Circa il secondo aspetto, la delibera prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, proponga le caratteristiche, anche di durata e di taglio, delle cambiali finanziarie al Ministro del tesoro, il quale poi provvede con decreto. In ogni caso, la delibera stabilisce che:

- il taglio minimo delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento) non può essere inferiore a lire cento milioni;
- la durata (la quale per le cambiali finanziarie è, come già detto, compresa tra i tre ed i dodici mesi) deve tenere conto dell'esigenza di distinguere i due strumenti di raccolta;
- ulteriori caratteristiche devono essere fissate in modo da assicurare che titoli di una stessa emissione risultino tra loro fungibili (elemento questo conseguente, peraltro, dalla loro definizione quali titoli di serie).

Circa le segnalazioni, la delibera stabilisce che alla raccolta effettuata mediante, tra l'altro, cambiali finanziarie, si applicano le disposizioni di cui all'art. 129 del decreto

legislativo n. 385/1993 e le relative norme di attuazione, concernenti le segnalazioni preventive e consuntive in materia di emissione e collocamento di valori mobiliari.

Premesso quanto sopra circa le disposizioni dettate dalla delibera del CICR con riferimento alle cambiali finanziarie, si sottolinea che le stesse necessitano di ulteriori disposizioni applicative, da emanarsi (in aggiunta al menzionato decreto del Ministro del tesoro) da parte della Banca d'Italia.

In tale contesto, dovranno essere, altresì, dettate le norme anche in ordine alle banche, in relazione sia alle garanzie da prestare a favore di altri soggetti, sia alla emissione di proprie cambiali finanziarie, atteso che la predetta limitazione nei loro confronti ha natura transitoria.

3. Ulteriori considerazioni

A norma dell'art. 4, le cambiali finanziarie *sono considerate valori mobiliari* per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

Tale previsione comporta, in primo luogo, che l'emissione di cambiali finanziarie, potendo configurare un'offerta al pubblico di valori mobiliari in sottoscrizione, integra sollecitazione del pubblico risparmio e, come tale, risulta soggetta agli obblighi disciplinati dagli artt. 18 e ss. della legge n. 216/1974 e successive modificazioni.

La disciplina non appare, invece, applicabile alle banche, in considerazione dell'esenzione, accordata dall'art. 18-quater della legge n. 216/1974, modificata dal decreto legislativo n. 85/1992 (cfr. Circolare Serie Tecnica n. 124 del 25 giugno 1992), in ordine al collocamento di titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori ad essi assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

L'equiparazione delle cambiali finanziarie ai valori mobiliari potrebbe, altresì, comportare che la loro negoziazione integri attività di intermediazione mobiliare e che sia, pertanto, soggetta agli adempimenti di cui alla legge n. 1/1991 e dei connessi regolamenti di attuazione. Sul punto, sono in corso approfondimenti.

Fermo restando quanto sopra, è da ritenere che indicazioni di carattere definitivo circa la natura dell'attività connessa alla circolazione delle cambiali finanziarie possano essere fornite solo sulla base della disciplina di carattere applicativo che dovrebbe essere ultimata entro breve tempo e sulla quale si fa riserva di dare tempestiva comunicazione.

4. Profili tributari

La disciplina fiscale delle cambiali finanziarie è contenuta negli artt. 2 e 3 del provvedimento in esame che contemplano rispettivamente, il primo, disposizioni in materia di bollo ed imposta sul valore aggiunto, il secondo, la tassazione dei proventi delle cambiali stesse.


Quanto al primo aspetto, il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 43/1994 prevede, integrando la disposizione di cui all'art. 4 tariffa parte prima allegato A al D.P.R. n. 642/1972, il medesimo trattamento ai fini dell'imposta di bollo previsto per le accettazioni bancarie, vale a dire l'imposta proporzionale di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Per quanto concerne la disciplina ai fini dell'IVA, il comma 2 del predetto art. 2 sancisce l'esclusione dalla stessa delle operazioni di emissione e di collocamento relative alle cambiali finanziarie, come è desumibile dal richiamo effettuato dalla norma citata al trattamento previsto per i prestiti obbligazionari disciplinati dall'art. 3, quarto comma, lett b) e f) del D.P.R. n. 633/1972. I successivi atti dispositivi, nonché le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione connessi a detti atti, invece, configurano operazioni esenti da IVA a norma dell'art. 10, numeri 4 e 9 del D.P.R. n. 633/1972.

In ordine alla imposizione sul reddito, l'art. 3 della medesima legge n. 43/1994 stabilisce che le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie devono operare, dall'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

Con tale richiamo si è inteso assoggettare le suddette cambiali alla stessa disciplina fiscale prevista per le accettazioni bancarie, prevedendo l'applicazione di una ritenuta alla fonte nella misura del 15% a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali ed, invece, a titolo d'acconto allorché essa è applicata nei riguardi non solo di società ed enti commerciali soggetti ad IRPEG, ma anche delle società di persone (cfr. art. 32, comma 3, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69) e delle imprese individuali, giusta quanto disposto recentemente dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993.

Il Presidente



LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43.

Disciplina delle cambiali finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.

Art. 2.

1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: «non superiore a 12 mesi», sono inserite le seguenti: «, nonché cambiali finanziarie».

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

Art. 3.

1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

Art. 4.

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

Art. 5.

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 1669/1933 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) è il seguente:

«Art. 100. — Il vaglia cambiario contiene:

- 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3) l'indicazione della scadenza;
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

Il vaglia cambiario può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "cambiale".

— Il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, è il seguente:

«Art. 11 (*Raccolta del risparmio*). — 1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

a) presso soci e dipendenti;

b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

4. Il divieto del comma 2 non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;

d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni del

CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata:

e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente. Il CICR individua le categorie di enti finanziari tramite i quali la raccolta può essere effettuata;

f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 642/1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. In particolare la parte I della tariffa di cui all'allegato A, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1972, elenca gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Si trascrive il testo del n. 4 dell'art. 6 di detta tariffa, come sopra modificato:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modalità di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
4.	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione		100		5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola «senza garanzia» o equivalente.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, terzo comma, del D.L. n. 546/1981 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) è il seguente: «Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; nella misura del quindici per cento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2309):

Presentato dall'on. ROSINI ed altri il 26 febbraio 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, l'8 e 23 giugno 1993; 9, 16 e 22 settembre 1993.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, l'8 ottobre 1993.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1569):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 25 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 24 novembre 1993; il 1º dicembre 1993 e approvato il 15 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2309/B):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 18 dicembre 1993, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 21 dicembre 1993.

94G0039

DELIBERAZIONE 3 marzo 1994.

Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce l'attività di raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 3 dell'articolo in parola che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune tipologie di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 4, lettera c), del suddetto articolo il quale stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione ove riferito alla raccolta effettuata dalle società per azioni e in accomandita per azioni mediante l'emissione di obbligazioni, nei limiti previsti dal codice civile;

Vista la lettera d) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle società e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al CICR il potere di:

stabilire, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, i limiti entro i quali il divieto di cui al richiamato comma 2 non trova applicazione nei confronti delle società e degli enti suddetti;

individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa può essere effettuata;

derogare ai limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2410 del codice civile;

Vista la lettera e) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata da imprese tramite banche ed enti sottoposti a vigilanza prudenziale, demanda al CICR il potere di:

determinare, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente, criteri e limiti entro i quali non si applica il divieto di cui al richiamato comma 2;

individuare le categorie di enti finanziari, oltre alle banche, tramite i quali la raccolta può essere effettuata;

Visti gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

Visti gli articoli di cui al titolo VI, capo I, del medesimo decreto, e in particolare l'art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

Visto, l'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di prestiti da parte di soci di società cooperative;

Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie;

Considerato che la tutela dei risparmiatori, sotto il profilo della trasparenza è assicurata dagli articoli 18 e seguenti, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dalle disposizioni adottate dalla Consob in attuazione del medesimo art. 18;

Ravvisata la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

1. RACCOLTA PRESSO SOCI.

La raccolta di risparmio (tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci non è considerata «raccolta di risparmio tra il pubblico» se effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

La raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale facoltà deve essere prevista dallo statuto.

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti di cui al paragrafo 3 ovvero quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Le modalità di raccolta presso i soci debbono essere, inoltre, chiaramente indicate negli appositi regolamenti.

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative con non più di 50 soci.

La raccolta presso soci non è consentita alle società cooperative svolgenti attività finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

La raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, è consentita mediante gli strumenti di seguito indicati, secondo modalità ed entro limiti differenziati per categorie di soggetti.

Obbligazioni.

La raccolta del risparmio tramite l'emissione di obbligazioni è consentita alle società per azioni e in accomandita per azioni nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le società con titoli negoziati in un mercato

regolamentato. La deroga al codice civile non si applica alle società quotate che esercitano attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La deroga si applica invece alle società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

Altri titoli.

La raccolta del risparmio tra il pubblico tramite valori mobiliari diversi dalle obbligazioni è consentita:

alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

alle altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo 3 della presente delibera. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli.

Tale raccolta è effettuata mediante l'emissione di: «cambiali finanziarie» di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

titoli, anche al portatore, denominati «certificati di investimento».

L'ammontare della raccolta effettuata mediante «cambiali finanziarie» e «certificati di investimento» non può eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, propone le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro che provvede con proprio decreto. Il taglio minimo non potrà essere inferiore a lire cento milioni; la durata terrà conto dell'esigenza di distinguere i due strumenti di raccolta. Ulteriori caratteristiche saranno fissate in modo da assicurare che titoli di una stessa emissione risultino fungibili tra loro.

La raccolta mediante «cambiali finanziarie» e «certificati di investimento» è preclusa agli intermediari svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La preclusione non riguarda le società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

Alla raccolta effettuata con gli strumenti indicati nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le relative norme di attuazione, concernenti le segnalazioni preventive e consuntive in materia di emissione e collocamento di valori mobiliari.

3. PRESTAZIONE DI GARANZIE DA PARTE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A FORME DI VIGILANZA PRUDENZIALE.

Le garanzie richieste dai paragrafi 1 e 2 della presente delibera possono essere rilasciate, nei limiti previsti dalle relative discipline di settore, dai soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale di seguito indicati:

le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) e b), del decreto legislativo n. 385 del 1993;

le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

le società e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742.

4. RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI DI IMPRESE.

È libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quella effettuata all'interno di un medesimo gruppo. La Banca d'Italia definisce l'ambito dei soggetti di natura cooperativa che ai fini della presente disciplina costituiscono «gruppo».

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

In relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

La definizione dei limiti e dei criteri mediante i quali può essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti sarà oggetto di una successiva delibera.

Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I soggetti diversi dalle banche che a tale data abbiano in essere posizioni debitorie eccedenti i limiti quantitativi stabiliti dalla presente delibera si uniformeranno alle disposizioni nella stessa contenute entro i termini fissati con provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia.

6. DISPOSIZIONI REVOCATE.

Con la presente delibera vengono revocate le disposizioni di cui alla delibera del Comitato del 27 ottobre 1983 concernenti l'esercizio dell'attività bancaria da parte di imprese non autorizzate nonché altre delibere con essa incompatibili.

7. ISTRUZIONI APPLICATIVE.

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dalla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Presidente: BARUCCI